



COMUNE DI GUARDA VENETA

PROVINCIA DI ROVIGO

N. 33/2024

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria - seduta pubblica di prima convocazione

del giorno **30 dicembre 2024**

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2025

L'anno duemilaventiquattro, addì TRENTA del mese di dicembre alle ore 17:12, previo avviso scritto in data 24 dicembre 2024 comunicato ai signori Consiglieri con le modalità previste dallo Statuto, è convocato il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, e in seduta pubblica di prima convocazione.

Eseguito l'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	PRESENZA	ASSENZA GIUST.	ASSENZA INGIUST.
1	ANDREOTTI SANDRO	X		
2	PASELLO MATTEO	X		
3	CASAZZA MAURA	X		
4	SPALMOTTO SIMONE		X	
5	RONDINA SIMONE	X		
6	SQUIZZATO LUCA	X		
7	VIRGILIO MICHELE		X	
8	SCARANELLO SANDRA MARIA	X		
9	BRAGA GIANLUCA	X		
10	RONDINA ERICA	X		
11	FRIGATO LEONARDO	X		

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale dott. Ruggero Tieghi.

Sandro Andreotti nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e previa designazione a scrutatori dei Consiglieri: Squizzato Luca, Rondina Simone, Rondina Erica invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge di bilancio 29 dicembre 2019, n. 160 con l'art. 1, comma 738, ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e ha stabilito che l'imposta municipale propria (IMU) è ora disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del successivo comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della citata legge n. 160/2019 conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento mentre il successivo comma 753 fissa, per gli stessi immobili, l'aliquota base allo 0,86 per cento, con la possibilità ai comuni di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

CONSIDERATO che:

- a) il comma 747, dell'art. 1, della citata legge n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:
 - per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
 - per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- b) il comma 760 dell'art. 1 della citata legge n. 160/2019 conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già prevista dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- c) il comma 743 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 riduce - limitatamente all'anno 2022 - la misura dell'IMU prevista dall'art. 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio italiano, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia) al 37,5 per cento;
- d) l'art. 5-decies del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215 modifica la disciplina delle agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze, di cui alla lettera b) del comma 741 dell'art. 1 della citata legge n. 160/2019, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi;
- e) l'art. 1, comma 988, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 consente il mantenimento della qualifica di imprenditore agricolo nella casistica e con le modalità indicate nella disposizione medesima;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della legge n. 160/2019;

VISTA deliberazione n. 9 del 30 settembre 2020 con la quale il Consiglio comunale ha approvato il nuovo Regolamento comunale sull'Imposta municipale propria (IMU);

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1 della legge n. 160/2019:

- a) il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura minima dello 0,5 per cento, con la possibilità per i comuni di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- b) il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con la possibilità per i comuni di diminuirla fino all'azzeramento;
- c) il comma 751, che dispone, dal 1° gennaio 2022, l'esenzione dall'IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- d) il comma 752, che fissa l'aliquota di base per i terreni agricoli, fatte salve le condizioni di esenzione previste dall'art. 1, comma 758, della legge n. 160/2019, in misura pari allo 0,76 per cento con la possibilità per i comuni di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- e) il comma 753, che fissa l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D in misura pari allo 0,86 per cento (di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato), con la possibilità per i comuni di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- f) il comma 754, che fissa l'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura dello 0,86 per cento, con la possibilità per i comuni di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

RICHIAMATE le deliberazioni consiliari n. 4 del 31 maggio 2022, n. 9 del 31 maggio 2023 e n. 2 del 18 marzo 2024;

RICORDATO che sono confermati il meccanismo di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale costituito presso il Ministero dell'Interno con una quota dell'IMU di spettanza dei Comuni e le modalità di riparto ai comuni;

PRESO ATTO che il prelievo dell'Agenzia delle Entrate sulle entrate IMU 2025 del Comune per alimentare il Fondo di solidarietà comunale è pari a 58.482,08 euro secondo i dati pubblicati dalla Direzione centrale per la finanza locale;

RILEVATO che dal 2025 i Comuni sono tenuti a redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) esclusivamente tramite l'elaborazione del prospetto digitale di cui ai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze 7 luglio 2023 e 6 settembre 2024;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e, in caso di mancata pubblicazione, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

UDITO l'intervento del Sindaco che nell'illustrare la proposta deliberativa evidenzia come l'utilizzo obbligatorio dell'applicazione ministeriale, che è un sistema ad alta interoperabilità, è finalizzato ad assicurare l'interazione e lo scambio di informazioni con i programmi gestionali di area fiscale che potranno essere aggiornati dai loro produttori per acquisire in modo automatico i dati delle aliquote dei comuni dal sito internet del Dipartimento delle finanze;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 come modificati dall'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 allegati al presente atto;

Proceduto alla votazione con il seguente esito:

- Consiglieri presenti n. 9 (compreso il Sindaco)
- voti favorevoli unanimi

D E L I B E R A

- 1) di approvare le aliquote dell'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2025 come indicate nel prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare atto che sono fatte salve le esenzioni e detrazioni di legge e che nei casi non riconducibili alle fattispecie previste dal suddetto prospetto si applicano le disposizioni normative;
- 3) di dare atto altresì che le suddette aliquote decorrono dal 1° gennaio 2025;
- 4) di inviare il presente provvedimento al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per la pubblicazione sul sito informatico del portale del Federalismo fiscale come previsto dall'art. 1, comma 767, della legge n. 160/2019;
- 5) di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, con separata votazione con il seguente esito:
 - Consiglieri presenti n. 9 (compreso il Sindaco)
 - voti favorevoli unanimi.